

Statuto

PICCOLO PRINCIPE - ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA ONLUS

Articolo 1 - Costituzione.

E' costituita, tra genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da Sindrome Autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, l'Associazione denominata: "Piccolo Principe - Associazione Autismo Siena".

Si intende per Sindrome Autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'Autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

"Piccolo Principe - Associazione Autismo Siena" è un'Associazione di Volontariato, costituita ai sensi della Legge 266/91, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

"Piccolo Principe - Associazione Autismo Siena" ha sede in Siena, opera sul territorio provinciale, è affiliata ad AUTISMO TOSCANA ed è aperta a Soci individuali e ad altre associazioni locali.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 - Finalità.

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale e si propone di:

- 1) difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel Maggio 1996;
- 2) promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'Autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e, allo stato delle attuali conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, promuovere strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;
- 3) stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con Enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione e l'eventuale gestione di servizi finalizzati al conseguimento degli scopi sociali, per:
 - a) garantire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti delle persone, con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;
 - b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica;
- 4) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da loro avviati a favore delle persone autistiche;
- 5) stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con l'Associazione Europea Autisme Europe e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà.

Articolo 3 - Organi associativi.

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;

e) il Comitato Scientifico.

Articolo 4 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci individuali e dalle associazioni affiliate rappresentate da un loro delegato.

Essa è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata in via ordinaria una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre il Presidente può convocare quando crede necessario altre Assemblee Ordinarie o Straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto da inviare a mezzo posta quindici giorni prima della data prevista e deve indicare il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione nonché il luogo e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aderenti all'Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Partecipano alla Assemblea ed hanno diritto al voto i Soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa; ogni Socio potrà rappresentare altri Soci in sede di Assemblea essendo portatore di non più di tre deleghe.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo con un numero di preferenze non superiore a 4 (quattro);
- elegge, se necessario, il Collegio dei Revisori;
- delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto proposte da uno degli organi dell'Associazione o dai Soci che l'hanno richiesta;
- delibera, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci sulla messa in liquidazione dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione dei beni della stessa a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

Articolo 5 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo (C.D.), eletto dall'Assemblea dei Soci, regge ed amministra l'Associazione.

Il C.D. è composto da almeno 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea e può avvalersi di consulenti esterni.

Il C.D. dura in carica per 3 (tre) anni e ciascun suo componente può venire rieletto.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente, di norma tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno 1 (un) mese prima della Assemblea annuale dei Soci indetta per l'approvazione del Bilancio.

La convocazione del C.D. avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può pervenire telegraficamente, via fax o per posta elettronica nel termine di almeno 6 (sei) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed a maggioranza dei presenti.

Il C.D. ha i seguenti compiti:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- fissare la quota annuale di Socio;
- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il Vice Presidente;

- nominare il Segretario-Tesoriere;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre i Bilanci preventivo e consuntivo annuali per sottoporli alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- assumere Personale esterno qualora fosse necessario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, l'eventuale modifica della Sede Legale;
- attribuire a singoli Consiglieri deleghe e responsabilità in ambiti specifici di attività.

Articolo 6 - Presidente.

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno, fatta eccezione per il primo Presidente che potrà essere nominato in sede di Atto Costitutivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Esso vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del Consiglio Direttivo ed è consegnatario del patrimonio della Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.

In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 7 - Segretario-Tesoriere.

Le funzioni del Segretario sono quelle di:

- coadiuvare il Presidente;
- provvedere alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del C.D.

Il Segretario, altresì, svolge le funzioni di Tesoriere che sono quelle di:

- predisporre lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al C.D. entro il mese di Marzo di ciascun anno;
- provvedere alla tenuta dei Registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del C-D.

Il Tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Articolo 8 - Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori (qualora sia eletto in sede di Atto Costitutivo o di Assemblea) è composto di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea, anche tra i non Soci. Dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta l'anno per l'esame del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

La convocazione delle sedute del Collegio avverrà con le stesse modalità del C.D.

I membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 9 - Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico (qualora sia eletto in sede di Atto Costitutivo o di Assemblea) è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri scelti tra gli esperti e gli studiosi dei settori di intervento dell'Associazione. Ha il compito di supportare l'Associazione verificando la costante rispondenza delle attività di intervento svolte e stimolandone il continuo aggiornamento anche alla luce dei più recenti progressi della ricerca scientifica in materia. Si riunisce una volta l'anno e si esprime attraverso una relazione presentata di fronte ai Soci riuniti in Assemblea. Il Comitato è guidato da un Presidente scelto in seno ai membri dell'organo stesso.

Articolo 10 - Cariche sociali, durata.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 11 - Bilancio.

Alla fine di ogni esercizio sociale devono essere redatti, a cura del Tesoriere e del C.D., i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Dal Bilancio consuntivo devono risultare anche i beni immobili e le attrezzature, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.

Articolo 12 - Soci.

I Soci, per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo Statuto dell'Associazione. I Soci sono indicati in due distinte categorie:

- a) soci individuali;
- b) associazioni affiliate, fondazioni. Le associazioni affiliate e le fondazioni sono rappresentate presso l'Associazione madre da un singolo rappresentante.

L'ammissione sarà deliberata dal C.D. a suo insindacabile giudizio; all'atto dell'ammissione il Socio dovrà versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di Febbraio di ciascun anno. Il Socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno, oltretutto per morte, per recesso, per decadenza, per esclusione e per scioglimento. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda, che deve avere la forma scritta. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del Socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. L'esclusione del Socio, deliberata dal C.D. insindacabilmente, è notificata per iscritto. Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 13 - Diritti e obblighi dei Soci.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare direttamente o per delega sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 (cinque)

giorni prima dello svolgimento della stessa.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal C.D.

Articolo 14 - Quota associativa.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 15 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, come risulta dai Bilanci.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi straordinari dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie dell'Associazione;
- beni mobili ed immobili e rendite pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di Credito o Postali italiani.

Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata.

Articolo 16 - Scioglimento.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, che delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

Articolo 17 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

29 Aprile 2011

FIRME